



IN QUESTO NUMERO

- Assegnazioni finanziarie, da fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, per le Province.
- Ministero dell'Interno: Nuovi adempimenti per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali.
- Autorità Nazionale Anticorruzione: Approvate le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
- Agenzia delle Entrate: Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
- Riforma delle Province: secondo la Corte dei Conti ci sono dubbi sugli effettivi risparmi e rischio di confusione.
- ARAN: Ultimi orientamenti applicativi in materia di Posizioni Organizzative.

Assegnazioni finanziarie, da fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, per le Province

Il Ministero dell'Interno, a seguito della pubblicazione nella gazzetta ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2013, del decreto legge 31 ottobre 2013 n. 126 ed in vista della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali - termine fissato al 30 novembre 2013 fornisce alcune informazioni circa le assegnazioni finanziarie, da fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, per ciascuna provincia ricadente nei territori delle regioni a statuto ordinario.

In particolare, la distribuzione delle risorse lorde da fondo sperimentale di riequilibrio 2013 - sulle quali verranno poi applicate le riduzioni previste dalla normativa ed in primo luogo comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 - sarà corrispondente a quella dell'anno 2012 in quanto le risorse complessive da distribuire per il 2013 sono sostanzialmente analoghe a quelle dello scorso anno.

Il confronto fra risorse lorde a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio 2013 e detrazioni previste darà luogo ad un importo da relazioni finanziarie con lo Stato che, in alcuni casi, risulta a debito per la provincia.

In dettaglio, i dati delle risorse lorde del 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio possono essere assunti dalle analoghe assegnazioni del 2012, quale somma delle seguenti voci:

- ❖ Fondo sperimentazione di riequilibrio - quote in proporzione alle spettanze virtuali 2012;
- ❖ Fondo sperimentazione di riequilibrio - quota per soppressa add.le prov. Energia;
- ❖ Fondo sperimentazione di riequilibrio - quota in base alla popolazione residente;
- ❖ Fondo sperimentazione di riequilibrio - quota per estensione territoriale.

Il valore complessivo di tali voci del fondo sperimentale sono disponibili su:

<http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com081113.html>

Ministero dell'Interno: Nuovi adempimenti per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali

Con comunicato del 7 novembre 2013, il Ministero dell'Interno rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'avviso, approvato con decreto ministeriale 6 novembre 2013, per gli adempimenti a carico dei soggetti già iscritti e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2014.

Il termine utile per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni e alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti, è fissato perentoriamente entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorità Nazionale Anticorruzione:
Approvate le linee guida in materia di
codici di comportamento delle
pubbliche amministrazioni.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Civit), ha approvato con deliberazione n. 75/2013 le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni in adempimento di quanto dall'art. 54, comma 5 d.lgs.165/2001.

Le linee guida costituiscono un primo documento che consente alle amministrazioni di procedere all'adozione dei singoli codici di comportamento.

A tal riguardo, l'autorità auspica che, ove possibile, il codice sia adottato da ciascuna amministrazione entro il 31 dicembre 2013 e, comunque, in tempo per consentire l'idoneo collegamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Secondo la commissione inoltre l'adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera della Commissione n. 72 del 2013.

A tal fine, il codice costituisce

elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione .

Per le amministrazioni che hanno proceduto all'adozione di codici etici, manuali di comportamento o documenti simili, è auspicabile che le linee guida siano utilizzate al fine della riformulazione e integrazione di tali testi, che possibilmente dovranno divenire parte integrante del nuovo codice. Questo consentirebbe alle amministrazioni non solo di seguire un metodo di predisposizione e attuazione dei codici il più possibile uniforme e rigoroso, ma soprattutto di tenere conto delle esigenze sottese alla nuova disciplina dei codici di comportamento e legate alle finalità di prevenzione della corruzione.

In tutti i casi, è bene evidenziare che, a prescindere dalla denominazione attribuita da ogni singola amministrazione al proprio codice, si applica il nuovo regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole comportamentali, previsto dal comma 3, art. 54, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012 .

Il testo della deliberazione è reperibile su:

<http://www.civit.it/?p=10212>

Agenzia delle Entrate: Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Con comunicato del 5 novembre 2013 l'Agenzia delle Entrate, in riferimento al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ha precisato che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, tali soggetti sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi provvedimenti attuativi.

Riforma delle Province: secondo la Corte dei Conti ci sono dubbi sugli effettivi risparmi e rischio di confusione.

In sede di audizione sul D.D.L. "città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni" presso la Commissione Affari Costituzionali

della Camera del 6 novembre, la Corte dei Conti di è espressa negativamente sulla legge di riordino che prevede l'istituzione delle Città metropolitane con contestuale assorbimento, a regime, delle Province che ricadono nelle aree in cui è prevista l'istituzione del nuovo ente di governo di area vasta.

Riportiamo di seguito le conclusioni della Corte:

Dal punto di vista finanziario il disegno di legge si basa sull'assunto della invarianza degli oneri in quanto si tratterebbe di un passaggio di risorse e funzioni dalla Provincia ad agli altri enti territoriali.

Una costruzione, questa, il cui presupposto appare però tutto da dimostrare nella sua piena sostenibilità.

Infatti, non appaiono convincenti anzitutto la contemporaneità tra la progressiva soppressione della Provincia (risparmi) e la istituzione della Città metropolitana (oneri) e in secondo luogo il relativo parallelismo quantitativo.

Lo stesso testo del provvedimento, da un lato, prevede una certa sovrapposizione di funzioni tra i due organismi, dall'altro consente, al verificarsi di ipotesi di cui peraltro si potrà avere conto solo ex post (come le opzioni dei singoli Comuni), la sopravvivenza della singola Provincia, con ipotizzabili interferenze e necessari interventi degli enti territorialmente contigui.

Va inoltre considerato che, per la definitiva soppressione delle Province, occorre che vengano definiti alcuni passaggi decisionali - tra cui determinante risulta la modifica della Costituzione in vigore - con i tempi occorrenti ai fini dell'individuazione delle risorse di cassa tali da compensare gli oneri legati alla progressiva costituzione della Città metropolitana.

Si profilano, infine, dubbi sugli effettivi risparmi di scala conseguenti a tali processi di unificazione, essendo la struttura delle spese fortemente squilibrata sulla componente relativa agli oneri inderogabili.

Le considerazioni finora svolte hanno focalizzato l'attenzione sugli effetti della progettata riforma, nella prospettiva della sua transitorietà, tenendo conto del disegno di legge in itinere di revisione della Costituzione.

E' evidente che laddove la predicata transitorietà dovesse dilatarsi eccessivamente o addirittura radicarsi in attesa di nuove iniziative si perpetuerebbe una situazione di confusione ordinamentale certamente produttiva di inefficienze.

D'altro canto, resta motivo di perplessità anche il carattere progressivo di una riforma di così profonda incidenza sull'ordinamento della Repubblica.

Tali argomentazioni rendono auspicabile ravvicinare la revisione costituzionale all'intervento normativo ordinario.

ARAN: Ultimi orientamenti applicativi in materia di Posizioni Organizzative.

L'Aran rende disponibile sul sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo <http://www.aranagenzia.it/>, gli ultimi pareri rilasciati in materia di personale con particolare riferimento alle Posizioni Organizzative :

Criteria di conferimento dell'incarico di P.O.:

Secondo l'Aran ai fini dell'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa non deve tenersi conto del requisito del più elevato inquadramento economico di un dipendente rispetto ad un altro .

All'interno della categoria D, data la unitarietà della stessa, gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti, indifferentemente, sia a personale di tale categoria in possesso di profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1 sia a quello collocato in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3.

Quello che effettivamente rileva in materia è il rigoroso rispetto da parte dell'Ente dei criteri di conferimento dallo stesso preventivamente adottati nell'osservanza delle previsioni dell'art.9, comma 2, del CCNL del 31.3.1999.

Straordinari elettorali:

Secondo l'Aran la speciale disciplina contrattuale dello straordinario elettorale (art.14, comma 2, del CCNL

dell'1.4.1999; art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall'art.16 del CCNL del 5.10.2001), trova applicazione, per espressa previsione contrattuale, solo nei casi nei quali vi sia l'acquisizione delle specifiche risorse da parte di altre amministrazioni (solitamente il Ministero dell'Interno).

In relazione a tale disciplina, si evidenzia che, di norma, i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario elettorale (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell'Interno e non anche, ad esempio, per le elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico del bilancio dell'ente).

In base a tal "eccezione" il titolare di posizione organizzativa, in occasione di qualunque consultazione elettorale, ha comunque e sempre diritto al compenso per lavoro straordinario (da erogare sempre in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) qualora le relative prestazioni siano rese nel giorno del riposo settimanale.

Divieto di incremento dell'importo della retribuzione di posizione in caso di assegnazione di nuovi servizi:

Secondo la disciplina contrattuale, ciascun ente determina il valore concreto della retribuzione di posizione, nell'ambito del minimo e

massimo stabilito dalla disciplina contrattuale, sulla base di autonome valutazioni, sulla base delle risultanze del sistema di graduazione delle funzioni adottato ed ovviamente tenendo conto delle risorse finanziarie effettivamente disponibili;

L'ente può sicuramente procedere alla ridefinizione del valore economico precedentemente attribuito ad una determinata posizione organizzativa, ma sempre entro i limiti massimi stabiliti dalla disciplina contrattuale e nel rispetto delle medesime regole già adottate ed applicate in materia di graduazione delle funzioni delle posizioni organizzative;

L'ente, comunque, deve prima valutare se ci sono le condizioni economiche per sopportare il maggior onere finanziario correlato all'eventuale modifica incrementale del valore della retribuzione di posizione e solo dopo aver accertato tale potenzialità (nel rispetto dei vincoli legislativi vigenti: patto di stabilità; obblighi di contenimento della spesa di personale; limiti derivanti dalla legge n.122/2010), può decidere la nuova graduazione delle posizioni organizzative e corrispondere i relativi nuovi importi.

Patrocinio legale:

Ai sensi dell'art.28 del CCNL del 14.9.2000: "l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifici l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per

fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento";

Ai fini dell'applicazione della predetta disciplina contrattuale, sono richiesti i seguenti presupposti e condizioni, che devono necessariamente intervenire in via preventiva:

- 1- l'ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui contenuti del contenzioso;
- 2 - l'ente abbia ritenuto, sempre preventivamente, che non sussista conflitto di interessi;
- 3 - l'ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa "sin dalla apertura del procedimento";
- 4 - il legale per la difesa del dipendente sia stato individuato con il gradimento anche dell'ente.

Il rimborso delle spese legali in mancanza di tali adempimenti e condizioni di carattere preventivo, si porrebbe in evidente contrasto con la disciplina contrattuale dell'istituto. La necessaria sussistenza di tali elementi e condizioni è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza amministrativa e contabile (cfr. Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Lombardia n. 1257 dello 8 giugno 2002; Consiglio di Stato, sez.V, n.5986/2006).